

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1962

Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Un aspetto positivo di questi ultimi anni è il confortante fenomeno dell'espansione scolastica. L'incremento del numero degli alunni ha notevolmente aumentato l'impegno del personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, che nell'espletamento della sua alta funzione mira a dare ai giovani quella preparazione culturale e civica adeguata alle esigenze di sviluppo del nostro Paese.

Si rende perciò necessario creare nella scuola le condizioni necessarie perchè il personale stesso possa assolvere ai suoi compiti nel migliore dei modi, avendo a disposizione i mezzi idonei a migliorare la preparazione e l'aggiornamento culturale per una sempre più congrua funzionalità della Scuola.

A tal fine, col presente disegno di legge, il Governo si onora di proporre al Parla-

mento l'istituzione di una indennità di studio per il personale direttivo ed insegnante della scuola elementare, secondaria ed artistica. Il trattamento economico del personale docente delle predette scuole viene così a porsi anche in armonica relazione col trattamento economico del personale docente delle Università, che già beneficia di una indennità di ricerca scientifica.

L'indennità di studio consentirà agli interessati di avere a disposizione i mezzi materiali necessari per l'acquisto di quegli strumenti di aggiornamento culturale, per quel perfezionamento personale che sembra il più idoneo perchè proveniente da una sollecitazione interiore piuttosto che da una pressione esteriore.

Con l'articolo 1, l'indennità di studio è istituita a decorrere dal 1° luglio 1962 ed è corrisposta mensilmente nelle misure lorde

stabilite dall'annessa tabella. Tali misure saranno aumentate con successivo provvedimento sulla base dello stanziamento concordato dal Governo con le organizzazioni sindacali del personale insegnante a partire dal 1° gennaio 1963.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962, trattandosi di un periodo già trascorso, si è ritenuto opportuno corrispondere un compenso straordinario globale, anch'esso ripartito secondo i coefficienti in godimento.

L'indennità di studio e il compenso straordinario globale, come è stabilito nel terzo comma dell'articolo 1, non sono corrisposti ai supplenti temporanei che non abbiano titolo alla retribuzione alla fine dell'anno sco-

lastico, in quanto si è ritenuto che della indennità e del compenso debbano beneficiare solo quegli insegnanti che abbiano un rapporto duraturo con la scuola e con una completa responsabilità didattica e che non siano stati chiamati soltanto per supplire un insegnante temporaneamente assente.

L'articolo 2 disciplina la corresponsione sia dell'indennità che del compenso sulla base del principio che entrambi seguono la sorte dello stipendio in relazione alla posizione di stato dell'interessato.

L'articolo 3 prevede la copertura della spesa, il cui onere complessivo è stato preventivato in trentacinque miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

Per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962 al personale indicato nel precedente comma è corrisposto un compenso straordinario globale.

Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, l'indennità di studio e il compenso straordinario sono attribuiti purchè gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.

L'indennità di studio ed il compenso straordinario, non pensionabile, sono corrisposti secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nell'annessa tabella.

Art. 2.

L'indennità di studio e il compenso globale straordinario, di cui all'articolo 1, non spettano per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio, per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, l'indennità di studio e il relativo rateo del compenso straordinario sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Il compenso straordinario globale va corrisposto per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio al 30 giugno

1962; in caso di servizio, prestato per un periodo inferiore, il compenso è dovuto in ragione di un sesto per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennità di studio e il compenso straordinario sono commisurati proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, sia l'indennità di studio che il compenso possono superare la misura intera.

Art. 3.

All'onere per il compenso straordinario globale ed a quello per l'indennità di studio si provvede, rispettivamente, con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62 e con un'aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle Società e modificazione della disciplina della nominitività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**TABELLA DELL'INDENNITA' DI STUDIO
E DEL COMPENSO STRAORDINARIO
GLOBALE**

Coefficienti	Compenso straordinario globale dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962	Indennità di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962 <i>Misura lorda mensile</i>
220	L. 33.000	L. 7.960
260	» 39.000	» 9.020
309	» 46.350	» 10.675
402	» 60.300	» 13.710
450	» 67.500	» 15.840
522	» 78.300	» 17.805
580	» 87.000	» 19.785
700	» 105.000	» 26.400
800	» 120.000	» 31.520